

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 1952
(74^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Comunicazione del Presidente	Pag. 924
Disegni di legge:	
(Approvazione)	
« Ratifica del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati » (N. 2529) (Approvato dalla Camera dei deputati)	928, 929
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (N. 2524-bis)	932, 933
(Discussione e approvazione)	
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente	

norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici » (N. 2552) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GIUA, relatore	Pag. 924, 925
SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica	925

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente l'inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo » (N. 2448) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOERI, relatore	933
---------------------------	-----

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private » (N. 2527) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASO, relatore	926, 928
MASTINO	926
SPEZZANO	927, 928
BOCCASSI	927, 928
SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica	927
MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	927, 928
PEZZINI	927

« Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2524) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASO, relatore	929
VARALDO	929

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

MONALDI	Pag. 929, 930
SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica	930

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituenti » (N. 2359) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, relatore	934
--------------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Boeri, Canaletti Gaudenti, Carboni, Caso, Corbellini, De Pietro, De Luca, Ferrabino, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Mastino, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, interviene alla riunione il senatore Monaldi.

Intervengono altresì il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Murdaca, e l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Mi è stato uffiosamente comunicato che la 5^a Commissione non avrebbe dato tempestivamente il parere, richiesto fin dal 29 ottobre, sul disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45, in conseguenza del periodo di vacanze intercorso dal 1^o all'11 novembre.

Tale rilievo esplicativo non incide comunque sulla disposizione dell'articolo 31 del nostro Regolamento, che fissa rigorosamente il termine della trasmissione del parere, dato che le Commissioni possono convocarsi in sede referente e consultiva anche durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

E pertanto la Commissione, nella considerazione che i periodi di aggiornamento delle sedute dovessero essere computati nel termine prescritto dall'articolo 31 del Regolamento, scaduto tale termine senza che il parere fosse pervenuto, ha ritenuto che la Commissione finanze e tesoro non avesse da esprimere alcun parere.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici » (N. 2552) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIUA, relatore. Il decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, fu emanato al fine di ovviare ai gravi inconvenienti a cui erano andati incontro durante l'ultima guerra, in seguito all'abbandono della loro residenza, i titolari di farmacie site in zone di confine o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri.

Il provvedimento stabiliva che coloro i quali si trovassero nelle predette condizioni potessero ottenere l'autorizzazione ad aprire e ad esercitare le farmacie nel territorio nazionale in base alla graduatoria del concorso da indirsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Con l'articolo 8 si conferiva agli eredi, in caso di premorienza del titolare, il diritto a

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

partecipare al concorso utilizzando i titoli del dante causa. Si saeiva altresì la possibilità per il figlio del titolare premorto di essere ammesso al concorso, anche se non farmacista, purchè avviato agli studi farmaceutici o almeno iserito all'ultimo corso di scuole medie di secondo grado. Richiamo l'attenzione dei colleghi sopra l'inciso «purchè avviato agli studi farmaceutici»: il decreto ammetteva che chi avesse soltanto iniziato gli studi farmaceutici potesse essere titolare della farmacia.

Il decreto in esame, però, creava una specie di condizione giuridica di inferiorità per le farmacie di diritto reale, perchè la vecchia legge dava la possibilità agli eredi, ancorchè non farmacisti, di diventare titolari della farmacia, pur stabilendo che in questo caso l'esercizio effettivo della farmacia stessa fosse affidato a un farmacista.

La Camera dei deputati, in considerazione di questo, ha aggiunto l'articolo 12-bis, che stabilisce che l'assegnazione della sede farmaceutica può aver luogo in favore delle persone contemplate dall'articolo 8 in sostituzione del loro dante causa, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di avere conseguito l'autorizzazione. Se la farmacia abbandonata dal titolare era di diritto reale, in base al testo unico delle leggi sanitarie, l'assegnazione può aver luogo in favore del figlio o di uno dei figli, ancorchè non farmacista, in sostituzione del dante causa, titolare della farmacia di diritto reale, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione. Si ritorna quindi, per le farmacie di diritto reale, al concetto della vecchia legge.

Al fine di coordinare la norma dell'articolo 12-bis introdotta dalla Camera con quanto stabilito dalla legge, avevo intenzione di proporre un emendamento tendente a limitare l'applicazione dell'articolo 12-bis ai casi in cui l'abbandono delle farmacie o il sinistro abbiano avuto luogo non dopo il 31 maggio 1943. Mi è stato però fatto presente da alcuni componenti dell'Ordine dei farmacisti di Torino - e l'onorevole Alto Commissario aggiunto potrà confermare quanto dice - che questi casi si riducono a pochissimi.

Per questo motivo e per non riavviare nuovamente alla Camera il disegno di legge, rinuncio a presentare l'emendamento e propongo

di ratificare il decreto legislativo con la modifica apportata dalla Camera dei deputati.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, è ratificato con la seguente modificazione.

È aggiunto il seguente art. 12-bis:

« L'assegnazione della sede farmaceutica prevista dall'articolo 12 del presente decreto legislativo può aver luogo in favore delle persone contemplate dall'articolo 8 in sostituzione del loro dante causa, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

« Se la farmacia abbandonata dal titolare era di diritto reale ai termini del n. 1 dell'articolo 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'assegnazione può aver luogo in favore del figlio o di uno dei figli, ancorchè non farmacista, in sostituzione del dante causa, titolare della farmacia di diritto reale, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

Art. 2.

Per usufruire del beneficio di cui all'articolo 12-bis predetto, gli interessati dovranno presentare a pena di decadenza, la relativa domanda all'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato)..

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private » (N. 2527) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASO, relatore. Questo progetto di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati con un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, con cui si stabilisce che per le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e per gli enti pubblici locali esercenti gli stessi servizi valgono le limitazioni percentuali e le qualifiche fissate nella seconda tabella annessa all'articolo 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Inoltre, ai componenti della Commissione avente il compito di dichiarare la idoneità al lavoro dei mutilati e degli invalidi, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo, la Camera ha aggiunto un sanitario, designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A mio parere, è oltremodo discutibile l'opportunità sia della nomina del sanitario rappresentante dell'I.N.A.I.L., sia della limitazione introdotta nell'articolo 1 del decreto legislativo.

L'aliquota già piccola del 2 per cento che è riservata agli invalidi del lavoro per l'occupazione in imprese superiori a 50 lavoratori, nel caso in cui fosse approvata la limitazione appportata dall'altro ramo del Parlamento, si verrebbe automaticamente a ridurre. Quindi, su questo punto io propongo di ritornare al testo originario: che cioè in tutte le aziende d'Italia che abbiano più di 50 lavoratori debba essere applicata la norma del decreto legislativo, senza limitazioni di sorta.

La modifica approvata dalla Commissione di ratifica della Camera può tornare invece a particolare vantaggio dei datori di lavoro, come mi risulta da una lettera inviata dalla Federazione delle imprese dei trasporti alle ditte ad essa associate, nella quale è detto: « Sono lietissimo di potervi comunicare che abbiamo raggiunto una vittoria alla Camera dei deputati ».

Io sono dunque contrario a questa limitazione, che si presta a rendere inefficace la legge nei riguardi degli esercizi pubblici di trasporto, delle ferrovie, delle tranvie e delle linee automobilistiche date in concessione. Si tende in sostanza ad escludere tutto il personale viaggiante dalle disposizioni del decreto legislativo. Ora, bisogna considerare che è già difficile trovare, specialmente nell'Italia centrale e meridionale, imprese che occupino più di 50 lavoratori; tanto più dunque sarà difficile se dalla somma degli operai occupati si toglie il personale viaggiante. La percentuale del 2 per cento deve essere invece applicata su tutto il personale occupato nelle singole aziende.

Per quel che riguarda poi la partecipazione di un sanitario dell'I.N.A.I.L. alla Commissione anzidetta, io ritengo questa nomina – quanto meno – superflua, perché l'Istituto, già prima di arrivare alla costituzione di questa Commissione per l'avviamento al lavoro, ha dato il suo parere sul grado di invalidità di ogni lavoratore.

MASTINO. Premesso che sono favorevole alla proposta avanzata dall'onorevole relatore, tendente a sopprimere il comma aggiuntivo approvato dall'altro ramo del Parlamento, mi permetto di domandare per quale ragione la Camera dei deputati abbia introdotto questa eccezione.

CASO, relatore. Il motivo è questo: la Camera dei deputati ha voluto fare un rapporto, che praticamente non sussiste, tra l'invalidità e l'esercizio del lavoro durante i viaggi, ritenendo *a priori* che gli invalidi del lavoro non siano adatti ad esercitare le funzioni di fattorino, controllore, bigliettario ecc. Ciò praticamente verrebbe ad annullare la percentuale del 2 per cento fissata dal decreto legislativo, perché farebbe discendere al di sotto di 50 il numero degli impiegati per ogni impresa prescritto dalla norma legislativa.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

SPEZZANO. Sono perfettamente d'accordo col collega Caso. Vorrei però fare qualche altra considerazione.

Il senatore Mastino si stupiva del fatto che la Camera dei deputati abbia apportato questa modifica, ma il motivo è molto semplice: questi sventurati invalidi del lavoro rendono un po' meno dei lavoratori sani; e, naturalmente, si sono voluti favorire i datori di lavoro.

Ora, il Ministero del lavoro ha allo studio tutta la materia della previdenza sociale, nella quale rientra anche questo disegno di legge. A noi pare che la modifica introdotta nel decreto legislativo dalla Camera dei deputati sia, oltre tutto, pericolosa, in quanto indicativa - nei riguardi del Ministero - di una tendenza alla quale noi invece ci rifiutiamo di aderire.

Propongo quindi senz'altro che si ritorni al testo del decreto legislativo.

Colgo l'occasione per mettere in rilievo il tono, che vorrei chiamare insolente, usato dalla Federazione dei trasporti in una lettera rivolta alle ditte associate, in cui afferma di aver già ottenuto la vittoria, quasi che il Senato non esista, ma tutto si riduca all'operato della Camera dei deputati.

BOCCASSI. Mi associo alle dichiarazioni del collega Spezzano.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Sono d'accordo con l'onorevole relatore sulla soppressione del comma aggiuntivo introdotto dalla Camera nell'articolo 1 del decreto legislativo.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il mio Ministero non è favorevole ad un ritorno al testo primitivo, ma propone una modifica, di cui ora darò lettura all'onorevole Commissione, tendente a far sì che le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e gli enti pubblici locali esercenti gli stessi servizi vengano trattati alla stessa stregua delle imprese esercenti la navigazione marittima ed aerea.

Il Ministero propone che una certa percentuale di mutilati e di invalidi del lavoro debba essere assunta dalle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, ma che essa debba essere limitata, così come avviene per le imprese esercenti la navigazione aerea e marittima, in quanto ritiene che alcuni muti-

lati ed invalidi non siano in grado di esercitare quella funzione attiva che è richiesta dai predetti servizi. L'emendamento proposto dal Ministero è così stilato:

« *È aggiunto il seguente terzo comma:* »

“ Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e gli enti pubblici locali esercenti gli stessi servizi sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma limitatamente alle qualifiche stabilite nella seconda tabella annessa all'articolo 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375 ” ».

In sostanza, il contenuto del comma proposto dal Ministero è questo: limitare non solo le percentuali, ma anche le categorie che possono essere impiegate.

Questa è la proposta che fa il Ministero del lavoro, dopo un attento esame e un ponderato studio della questione.

PEZZINI. In sostanza, il testo proposto dal Governo è favorevole alle imprese in misura maggiore del testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. - *È aggiunto il seguente secondo comma:*

“ Per le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e per gli enti pubblici locali esercenti gli stessi servizi, valgono le limitazioni percentuali e le qualifiche stabilite nella II tabella annessa all'articolo 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375 ” ».

Art. 4. - *Al primo comma, dopo le parole:* « dei datori di lavoro », *sono aggiunte le parole:* « nonché di un sanitario, designato dall'I.N.A.I.L. ».

L'onorevole relatore ha proposto di sopprimere il comma aggiuntivo introdotto dalla Camera nell'articolo 1 del decreto legislativo.

Metto ai voti questa soppressione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha proposto di inserire dopo il secondo comma del predetto articolo 1 il seguente capoverso:

« Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e gli enti pubblici locali esercenti gli stessi servizi sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma limitatamente alle qualifiche stabilite nella seconda tabella annessa all'articolo 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375 ».

SPEZZANO. L'emendamento del Governo, a dir poco, ci stupisce, perché innegabilmente il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è una conquista sociale e qualsiasi modifica deve essere valutata nel quadro generale. La Commissione ha testé approvato la soppressione della norma restrittiva che la Camera aveva introdotta. Come potrebbe ora approvare l'emendamento proposto dal Governo, che aggraverebbe quello già introdotto dalla Camera? Mi pare che, per coerenza al voto che abbiamo dato poc'anzi, dobbiamo senz'altro respingere all'unanimità il nuovo emendamento presentato dal Governo.

BOCCASSI. Mi dichiaro contrario alla proposta avanzata dal Governo.

CASO, relatore. Per ragioni di coerenza, sono anch'io contrario all'emendamento ministeriale. Devo far riflettere l'onorevole Sottosegretario sul fatto che la limitazione da lui proposta riporta nuovamente la legge alla questione poc'anzi discussa. Ripeto ancora una volta che noi dobbiamo applicare la percentuale sul totale delle unità lavorative, perché l'applicazione per categorie si risolve in danno dei lavoratori, data la bassa efficienza di una gran parte delle industrie di trasporto, specialmente di quelle concesse.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il comma aggiuntivo che l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha proposto di inserire dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento proposto dall'onorevole relatore, tendente a sopprimere l'emen-

damento aggiuntivo all'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati.

Qual'è l'avviso del Governo?

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la soppressione della modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 4 del decreto legislativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si ritorna in tal modo al testo originario del decreto legislativo, per cui l'articolo unico del disegno di legge risulta così formulato:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati » (N. 2529) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASO, relatore. Propongo la ratifica pura e semplice del decreto legislativo.

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non ho nulla da osservare.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, è ratificato.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2524) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASO, relatore. L'articolo unico del disegno di legge contiene un lungo elenco di decreti legislativi da ratificare.

Per uno solo di tali decreti propongo degli emendamenti; per tutti gli altri, su cui non ho alcuna obiezione da fare, propongo la ratifica pura e semplice.

Le modifiche che suggerisco riguardano gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284. Esse trovano la loro ragione nell'impossibilità da parte dell'Istituto della previdenza sociale di fare i concorsi secondo le norme sancite dal proprio regolamento, dato che il decreto aveva la validità di un anno, in attesa della revisione della legge del 1938. Questa legge non è stata revisionata, mentre nel 1951, come tutti sanno, è stata emanata la legge per i concorsi dei sanitari degli ospedali non dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Vi è attualmente, dunque, una carenza solo per il personale sanitario della Previdenza sociale. A questo inconveniente credo che con-

venga ovviare, anzichè con una nuova legge a carattere provvisorio, mantenendo efficaci le disposizioni del decreto sottoposto al nostro esame per lo meno per un biennio. Pertanto, propongo che il decreto sia approvato con la seguente modifica all'articolo 2:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a procedere a norma del regolamento interno alle promozioni a direttore sanitario dei primari di I e II classe per merito comparativo.

« Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro consenso, i primari di I e II classe che all'atto del conferimento delle promozioni stesse risultino collocati fuori dei quadri organici dell'Istituto perché svolgono incarichi universitari. Possono essere altresì esclusi dalle promozioni, sempre col loro consenso, quei primari di I e II classe che siano nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi ».

Propongo altresì che l'articolo 4 del decreto legislativo sia sostituito dal seguente:

« Le facoltà di cui agli articoli precedenti possono essere esercitate per la durata di un biennio dalla data di ratifica del presente decreto ».

VARALDO. Devo dichiarare che sono contrario alla proroga di un biennio, perchè, come l'onorevole Caso ha detto, dobbiamo mirare ad una parificazione rispetto ai concorsi ospedalieri per cui le disposizioni transitorie hanno la durata di un solo anno; ora, stabilendo una proroga di un biennio per il decreto legislativo 6 marzo 1948, creeremmo una disparità.

CASO, relatore. Non ho difficoltà ad accettare che la proroga sia limitata ad un anno.

MONALDI. Non faccio parte della Commissione, ma sono venuto per portare un chiarimento.

Esiste una legge del 1938 che dovrebbe regolare l'organizzazione sanitaria di tutti gli ospedali. È parere concorde che detta legge debba essere revisionata e aggiornata, specie per quanto si riferisce agli ospedali sanatoriali. Il decreto che è sottoposto alla vostra ratifica fu emanato nel 1948 per dare la possibilità all'Istituto nazionale della previdenza sociale di provvedere alla sistemazione dei propri ospedali sanatoriali in attesa della revisione della legge-base, e fu per questa considera-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

zione che le disposizioni in esso contenute furono rese valide per un anno. Senonchè siamo alla fine del 1952 e la legge del 1938 non è stata ancora revisionata; non solo, ma non è stato neppure iniziato il lavoro di revisione.

Dal 1949 l'Istituto della previdenza sociale si è trovato nella impossibilità di fare ulteriori concorsi; ha un forte numero di assistenti fuori ruolo che non può sistemare e molti posti vacanti in tutti i gradi.

Da qui il desiderio del Ministero del lavoro e dell'Istituto della previdenza sociale di ovviare a questa situazione rendendo valido per un certo altro lasso di tempo il decreto in esame.

La modifica all'articolo 2 proposta dall'onorevole Caso risponde a un'altra esigenza. L'Istituto della previdenza sociale aveva già con propria disposizione parificato i primari di

prima e seconda classe ai fini delle promozioni a direttore. Si tratta di rendere valida tale disposizione.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ritengo anch'io che occorra prorogare le disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 1948 per lo meno di un anno, periodo necessario per arrivare a fare i concorsi. L'aggiornamento della legge 1938 è necessario, ma non potrà avvenire così presto.

Sono altresì favorevole all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 2 del decreto legislativo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

28 giugno 1946, n. 23	Concessione di contributi a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.
3 ottobre 1946, n. 197	Norme concernenti le farmacie privilegiate.
13 settembre 1946, n. 316	Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.
15 novembre 1946, n. 361	Modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana.
24 gennaio 1947, n. 26	Assegnazione di lire 250.000.000 all'Istituto superiore di sanità per la costruzione di un complesso di laboratori per la produzione della penicillina.
21 marzo 1947, n. 153	Riconoscimento della validità dei contratti di compravendita di farmacie privilegiate stipulati dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944.
18 gennaio 1947, n. 165	Soppressione degli Ispettorati di sanità militare di zona.
21 marzo 1947, n. 182	Elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.
1º aprile 1947, n. 219	Modificazione dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
17 aprile 1947, n. 282	Concessione di un contributo alla Croce Rossa Italiana.
27 marzo 1947, n. 290	Concessione di un contributo straordinario agli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

- 29 aprile 1947, n. 318 Norme per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.
- 30 giugno 1947, n. 613 Proroga di taluni Consigli provinciali sanitari.
- 3 luglio 1947, n. 626 Ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.
- 27 settembre 1947, n. 1099 Aumento della indennità di abbattimento di animali e aumento dei diritti di visita veterinaria al confine.
- 9 ottobre 1947, n. 1151 Aggiornamento dei diritti di pratica sanitaria.
- 20 agosto 1947, n. 1205 Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale.
- 13 novembre 1947, n. 1256 Compiti dell'Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.
- 20 gennaio 1948, n. 19 Modificazioni del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 626, concernente l'ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.
- 5 gennaio 1948, n. 36 Nuove norme sulla riscossione delle rette di spedalità.
- 1º febbraio 1948, n. 94 Abrogazione del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1171, relativo alla disciplina della macellazione dei suini.
- 20 febbraio 1948, n. 96 Concessione di un contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana da destinarsi al funzionamento della delegazione della Croce Rossa Italiana in Trieste.
- 6 marzo 1948, n. 284 Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- 2 marzo 1948, n. 340 Inclusione della scuola di ostetricia di Salerno fra le scuole di ostetricia autonome indicate nell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.
- 3 aprile 1948, n. 350 Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, circa il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica.
- 15 aprile 1948, n. 497 Concessione di un contributo straordinario a favore degli ospedali riuniti di Napoli.
- 5 maggio 1948, n. 527 Termine per bandire il concorso per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

21 aprile 1948, n. 570	Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma.
5 maggio 1948, n. 623	Proroga delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, concernente la elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.
5 maggio 1948, n. 631	Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza degli enti locali assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.
3 maggio 1948, n. 679	Provvidenze per l'assistenza antitubercolare.
7 maggio 1948, n. 865	Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.

L'onorevole relatore ha proposto di ratificare puramente e semplicemente i decreti legislativi elencati nell'articolo unico, fatta però eccezione per il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, al quale ha presentato due emendamenti. Perchè il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, possa essere modificato, occorre che sia stralciato dal disegno di legge in esame e che diventi oggetto di un separato disegno di legge.

Metto pertanto ai voti lo stralcio del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, dal disegno di legge in discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (Numero 2524-bis).

PRESIDENTE. Passiamo ora al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, che abbiamo stralciato dal disegno di legge testè approvato.

Il relatore, senatore Caso, ne propone la ratifica con le modificazioni da lui già suggerite. A tal fine ha predisposto il seguente disegno di legge, a cui il Governo si è dichiarato favorevole:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, è ratificato con le seguenti modificazioni :

Art. 2. — È sostituito dal seguente :

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a procedere a norma del regolamento interno alle promozioni a direttore sanitario dei primari di I e II classe per merito comparativo.

Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro consenso, i primari di I e II classe che all'atto del conferimento delle promozioni stesse risultino collocati fuori dei quadri organici dell'Istituto perchè svolgono incarichi universitari.

Possono essere altresì esclusi dalle promozioni, sempre col loro consenso, quei primari di I e II classe che siano stati nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente :

« Le facoltà di cui agli articoli precedenti possono essere esercitate per la durata di un

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

anno dalla data di ratifica del presente decreto ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente l'inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo » (N. 2448) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente l'inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOERI, relatore. Questo decreto legislativo stabilisce che gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti di titoli legali di abilitazione e già iscritti nel ruolo Egeo, che erano in servizio alla data dell'11 maggio 1945 ed abbiano insegnato nelle scuole italiane delle isole dell'Egeo per almeno cinque anni o che, dopo un periodo di effettivo servizio in Egeo non inferiore ad un triennio, abbiano completato il quinquennio in Italia, successivamente alla data del rimpatrio, presso scuole amministrate dallo Stato, riportando per almeno quattro anni qualifiche non inferiori al « distinto » o equivalenti e comunque con nessuna qualifica inferiore al « buono », sono inquadrati, su loro domanda, col grado di « straordinario » ai posti vacanti delle corrispondenti cattedre delle scuole medie o delle scuole elementari della Repubblica.

La Commissione speciale della Camera per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente decise la ratifica del decreto con una sola modifica, proposta dal relatore ed accettata dal Governo. L'articolo 4 del decreto stabiliva

che, all'atto della promozione a ordinario, sarebbe stata riconosciuta una anzianità nel grado di ordinario corrispondente al periodo del servizio prestato nelle scuole italiane delle isole egee ed al servizio eventualmente prestato presso le scuole amministrate dallo Stato, limitatamente al quinquennio occorrente per usufruire della disposizione. La Commissione della Camera ha soppresso queste parole.

Propongo la ratifica del decreto nel testo modificato dalla Commissione della Camera.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, è ratificato con la seguente modifica:

Art. 4. — Sono soppresse le parole: « limitatamente al quinquennio occorrente per usufruire della seguente disposizione ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2359) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente ».

Nella riunione dell'8 ottobre u. s. la Commissione, su proposta del relatore, approvò la ratifica di otto dei decreti legislativi elencati nell'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore Corbellini riferirà ora sui rimanenti decreti legislativi.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

CORBELLINI, *relatore*. Non ho nulla da osservare sui rimanenti decreti legislativi, dei quali propongo la ratifica.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la ratifica dei decreti

legislativi che erano rimasti in sospeso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 22 giugno 1946, n. 40 | Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia. |
| 19 luglio 1946, n. 42 | Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. |
| 6 settembre 1946, n. 238 | Demolizione dei ricoveri antiaerei privati. |
| 13 dicembre 1946, n. 683 | Modificazione del sistema della sovvenzione governativa al Consorzio dell'Adda per i lavori di invaso del Lago di Como. |
| 13 dicembre 1946, n. 687 | Aumento della indennità ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche. |
| 25 dicembre 1946, n. 737 | Proroga del termine per la esecuzione delle opere del promontorio di San Benigno di Genova. |
| 14 gennaio 1947, n. 43 | Proroga dell'inizio della gestione finanziaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). |
| 14 gennaio 1947, n. 44 | Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, per la parte riguardante la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944. |
| 28 gennaio 1947, n. 77 | Concessione di un contributo dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) e approvazione del bilancio relativo al periodo 1º gennaio-30 giugno 1947. |
| 24 gennaio 1947, n. 107 | Proroga del termine di ultimazione delle opere di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, in provincia di Verona. |
| 24 gennaio 1947, n. 108 | Aumento del contributo annuo a carico dello Stato a favore del Fondo massa vestiario amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cattolieri e cantonieri delle strade statali. |

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

- 21 marzo 1947, n. 183 Abrogazione del regio decreto-legge 7 settembre 1939, n. 1326, contenente disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.
- 19 marzo 1947, n. 231 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, per la parte concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani, e concessione di un contributo di lire quattrocentomilioni ed autorizzazione all'Ente stesso a contrarre un mutuo di lire cinquecentomilioni per la costruzione dell'acquedotto consorziale promiscuo di Montescuro Ovest.
- 10 maggio 1947, n. 422 Proroga dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche nelle provincie di Trento e di Bolzano.
- 10 maggio 1947, n. 481 Proroga fino al 18 febbraio 1957 del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara.
- 24 maggio 1947, n. 618 Concessione di una sovvenzione straordinaria al l'Ente autonomo Volturno in Napoli.
- 6 settembre 1947, n. 893 Norme per i lavori pubblici ed i contratti di forniture eseguiti nella zona della Venezia Giulia attualmente non amministrata dal Governo italiano e non soggetta al Governo militare alleato.
- 25 luglio 1947, n. 993 Concessione di indennità di infortunio al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto ai lavori di dragaggio.
- 25 luglio 1947, n. 1048 Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.
- 17 settembre 1947, n. 1206 Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ed alle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.
- 30 settembre 1947, n. 1276 Modificazione dell'articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.
- 30 settembre 1947, n. 1374 Facoltà al Ministero dei lavori pubblici di imputare i pagamenti a carico dei capitoli per lavori della parte straordinaria del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1946-47, prima sui fondi residui e successivamente sugli stanziamenti di competenza.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

- 13 dicembre 1947, n. 1494 Concessione di un contributo e di un mutuo a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.
- 15 dicembre 1947, n. 1495 Concessione di un contributo straordinario al Comitato per la ricostruzione dell'Irpinia.
- 24 ottobre 1947, n. 1531 Assegnazione e proroga di termini per i lavori dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Como relativi alla zona Cortesella ed adiacenze ed al risanamento e sistemazione del quartiere compreso fra il Macello Vecchio, piazza Volta ed adiacenze.
- 8 novembre 1947, n. 1606 Istituzione di un Collegio di revisori presso l'Ente autonomo « Volturino » in Napoli.
- 1º dicembre 1947, n. 1635 Estensione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, e del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, all'Ente edilizio di Reggio Calabria.
- 1º dicembre 1947, n. 1636 Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani.
- 1º ottobre 1947, n. 1696 Aumento di una unità, nel grado 2º dei ruoli organici della magistratura (gruppo A), per la Presidenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.
- 14 dicembre 1947, n. 1743 Autorizzazione all'Istituto di credito edilizio per la Liguria, ad esercitare il credito edilizio nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.
- 21 dicembre 1947, n. 1806 Esercizio della facoltà di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore a sei mesi nell'Africa italiana.
- 30 gennaio 1948, n. 132 Proroga dei termini nelle provincie di Trento e di Bolzano per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche.
- 5 marzo 1948, n. 136 Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

- 4 marzo 1948, n. 145 Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, contenente disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e degli Istituti autonomi per le case popolari.
- 30 gennaio 1948, n. 172 Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore della città di Modena.
- 24 marzo 1948, n. 212 Modificazioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.
- 30 gennaio 1948, n. 218 Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici.
- 27 febbraio 1948, n. 315 Concessione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ai sottufficiali in attività di servizio del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo forestale, ed ai sottufficiali delle Forze armate in servizio continuativo.
- 24 marzo 1948, n. 435 Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.
- 24 aprile 1948, n. 667 Soppressione e liquidazione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.
- 17 aprile 1948, n. 736 Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.
- 17 aprile 1948, n. 742 Trattamento economico per i servizi di istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
- 17 aprile 1948, n. 774 Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente acquedotti siciliani.
- 17 aprile 1948, n. 775 Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.74^a RIUNIONE (21 novembre 1952)

- 17 aprile 1948, n. 813 Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate (Varese).
- 7 maggio 1948, n. 988 Indennità di carica per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche, al presidente e al vice presidente del Magistrato alle acque.
- 12 aprile 1948, n. 1010 Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,40.

ERRATA CORRIGE

Si avverte che nell'articolo 2 del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera

continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 » (N. 2482), approvato con modificazioni nella riunione del 12 novembre u. s., alle parole: « il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 » sono da aggiungere le altre: « del suddetto decreto legislativo ».